



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 608 DEL 15/03/2022

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PFTE E DEL PROGETTO DEFINITIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUI L00127440410202200007 – CUP E37H21010420004 CIG 913675940C.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

RICHIAMATO il decreto nr. 1972 del 22/12/2021 del Ministero della Cultura "Proposte di intervento per la promozione della ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Componente 3 (M1C3) (...)"

TENUTO CONTO che è intendimento di questa Amministrazione, in qualità di proprietaria del Teatro della Fortuna, sito in piazza XX Settembre n.1, partecipare all'avviso pubblico indetto dal MIC con il decreto sopracitato procedendo con una serie di interventi di straordinaria manutenzione per l'efficientamento ed il risparmio energetico del Teatro della Fortuna di Fano;

DATO ATTO che presso il settore LL.PP. dell'Amministrazione Comunale le unità lavorative dotate di professionalità adeguata e qualificate per la redazione del progetto sono interamente assorbite dalle attività in corso e considerata pertanto la necessità di avvalersi di un professionista esterno con comprovate e adeguate competenze e qualificazione, per conseguire un Servizio di Architettura ed Ingegneria nel quale la massima efficacia e garanzia della qualità sia coniugata con il contemperamento della congruità economica della prestazione resa;

DATO ATTO che l'incarico professionale per servizi d'ingegneria e architettura riguarda la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e del Progetto Definitivo per la



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione con efficientamento energetico del Teatro della Fortuna di Fano come sopra indicato;

DATO ATTO che l'intervento di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUI L00127440410202200007 –CUP E37H21010420004**, è previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 del Comune di Fano come modificato con delibera di Consiglio comunale del 11 febbraio 2022, n. 21;

VISTI la legge L. n. 120/2020 e il D.L. n. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021, con particolare riferimento all'art. 1, rubricato "*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*", il quale prevede, per tutti i procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore dello stesso fino al 30.06.2023, *che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO il parere del MIT che, con la risposta al quesito n. 753 del 10 dicembre 2020, ha definito i limiti dell'affidamento diretto, ex art. 36 co. 2 del Dlgs. 50/2016, così come modificato dalla legge 120/2020, di conversione del decreto legge 76/2020 stabilendo che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato;

RICHIAMATI gli Articoli 23 e 24 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. relativi alla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici e che le prestazioni oggetto di un tale appalto:

- sono ricomprese nella categoria dei "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici", di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- non afferiscono alla fattispecie contemplata dall'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, quale la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico e, pertanto, risulta applicabile quanto previsto dall'art. 24 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, conseguentemente, dopo aver verificato l'impossibilità di ricorrere alle professionalità interne, risulta possibile procedere all'affidamento ai soggetti di cui all'art. 46 (ai sensi dell'art. 24, co. 1, lett. d);
- non presentano l'obbligatorietà dei minimi tariffari, come disposto dall'art. 2 del D.L. n. 223/2006 in tema di tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali;

EVIDENZIATO che l'affidamento non è suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 51, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non risulterebbe funzionale per il raggiungimento dell'obiettivo; inoltre, attesa la



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

natura del servizio, un affidamento di unico lotto consente un miglior coordinamento della gestione da un punto di vista tecnico, l'ottimizzazione delle risorse e il conseguente contenimento dei costi, nonché la semplificazione delle procedure amministrative di gestione del contratto;

DATO ATTO che, in virtù dell'art. 95, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai servizi di natura intellettuale quali i servizi professionali in oggetto, non è dovuta la corrispondente separata stima dei costi della manodopera, di cui all'art. 23, co. 16, nonché dei costi della sicurezza da interferenze, anche alla luce dell'art. 26, co. 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 (cfr. anche determina ex AVCP n. 3 del 05.03.2008);

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e, nello specifico:

- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 31 sul ruolo e sulle funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, con particolare riferimento al co. 8 in ordine alle procedure di affidamento dei servizi professionali;
- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e il comma 2 - secondo periodo il quale prevede che *prima di avviare le procedure di affidamento, la stazione appaltante adotti la relativa determina a contrarre e l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prevede l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto e gli altri elementi fondamentali*;
- l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 37, comma 1 in tema di Aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'art. 80 sui motivi di esclusione;
- il paragrafo 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 per ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10-07-2019;
- gli articoli 40 e 41 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti così come applicabile ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;

CONSIDERATO che

- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'Art. 1, comma 130 della L. 30/12/2018 n.145 e s.m.i. prevede che *"... le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;
- in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che non vi sono convenzioni Consip contenenti la specifica tipologia del servizio oggetto della presente determinazione (art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.) come accertato su Mappa Offering ultima aggiornata al 23 gennaio 2022 pubblicata sul sito di CONSIP;
- l' art. 37, comma 1, del D.Lgs n.50/2016 stabilisce che *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle*



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

CONSIDERATO che il Comune di Fano si è dotato di una propria Piattaforma telematica di E-Procurement denominata “Tutto Gare” quale strumento di negoziazione alternativo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) che, quale piattaforma intesa come strumento di gestione della gara telematica, può essere surrogata da qualunque altra piattaforma ai fini dell'adempimento dell'obbligo delle gare elettroniche;

DATO ATTO che

- per la scelta dei soggetti cui affidare il servizio in oggetto si ritiene necessario procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in L. 108/2021;
- la procedura adottata ottempera alle previsioni di cui al comma 2 del medesimo art. 1 sopra richiamato in ordine al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

VALUTATO, altresì, che nella fattispecie:

- non ricorre un interesse transfrontaliero certo, in considerazione sia dell'oggetto dell'appalto fortemente condizionato dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché del limitato valore economico dell'affidamento e del luogo geografico di esecuzione dello stesso;
- non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, per cui non è stato predisposto il DUVRI;
- non è dovuta alcuna contribuzione a favore dell'ANAC, ai sensi della Deliberazione n. 1121 del 29.12.2020 emanata dalla stessa Autorità;

CONSIDERATO che *“in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, definite «semplificate», l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura”* (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36);

VALUTATO, al fine di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, con i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e già più sopra richiamati, di affidare il servizio in discorso secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e smi, come modificato dall'art. 1, co. 20, lett. t) della L. n. 55 del 2019;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DATO ATTO che tramite la piattaforma Tutto Gare è stata avviata in data 08.03.2022 procedura di gara con oggetto “**INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUI L00127440410202200007–CUP E37H21010420004 - CIG 913675940C**” identificata dal Codice Gara Relativo 218 (Codice Gara Univoco 53553) con offerta da formulare entro le ore 12.00 del 10/03/2022 con la quale si chiedeva offerta economica per tutti i due livelli di progettazione;

DATO ATTO che si è ritenuto di individuare il professionista esterno cui affidare l’incarico mediante invito a presentare preventivo alla ditta *POLITECNOS Soc. Coop. – P.IVA 02391460413, con sede in Fano, via G. Treves n.9 – P.IVA 02391460413;*

CONSIDERATO che in merito all’affidamento del Servizio Tecnico in oggetto è pervenuta la Documentazione di Offerta presentata in data 09/03/2022 ore 17:08 con Protocollo fornito dal sistema n. 022506 del 09/03/2022 dall’Operatore Economico denominato ditta Politecnos soc. coop. – p.iva 02391460413, con sede in Fano, via G. Treves n.9 – *p.iva 02391460413* e che la stessa è stata aperta in data 10/03/2022 come da Prot. fornito dal sistema n. 022965 in pari data;

VISTA l’Offerta e relativo **MODULO per offerta economica**, mediante la quale ditta Politecnos soc. coop. di Fano **PRESENTA** offerta pari ad € 46.900,00 (spese ed oneri accessori compresi) oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22% relativo al *Servizio di ingegneria e architettura* di Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Definitivo per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUI L00127440410202200007 – CUP E37H21010420004 – CIG 913675940C;

RITENUTO pertanto di procedere a conferire l’incarico professionale per Servizi d’Ingegneria e Architettura per la Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Progetto Definitivo per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUI L00127440410202200007 – CUP E37H21010420004 – CIG 913675940C per l’importo complessivo di 59.506,72 euro, oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% inclusi, alla ditta *POLITECNOS Soc. Coop. – P.IVA 02391460413, con sede in Fano, via G. Treves n.9 – P.IVA 02391460413* ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” e smi;

ATTESTATA la congruità del prezzo-offerta formulato dalla ditta *POLITECNOS Soc. Coop. di Fano* per l’espletamento del servizio in questione;

DATO ATTO che la somma necessaria per l’espletamento del servizio di cui trattasi pari ad € 46.900,00 (quarantaseimilanovecento) oltre ad oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per un totale di € 59.506,72 trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 0501.22.297 “*Sistemazione straordinaria del Teatro comunale*” del bilancio 2022-2024, annualità 2022;

DATO ATTO che per il servizio in oggetto è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) 913675940C come previsto dalle vigenti disposizioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’Art.103, comma 11, del D.Lgs n.50/2016 e del paragrafo 4.2.3



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

delle Linee Guida ANAC N.4, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di non richiedere alcuna garanzia definitiva per il servizio al professionista incaricato stabilendo, tuttavia, la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del medesimo contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;

ACQUISITA la certificazione attestante la regolarità contabile del professionista come da DURC con scadenza 07/07/2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 36 comma 6 bis del D.lgs. n.50/2016 come sostituito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019 e poi modificato dall'art. 53, comma 5, lettera b), decreto-legge n. 77 del 2021:

-sono state eseguite tutte le verifiche riguardo l'assenza di motivi ostativi di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con esiti depositati agli atti dell'ufficio;

- non risultano annotazioni nel casellario ANAC come da consultazione effettuata d'ufficio in data 09-03-2022 e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.

- è stato acquisito il certificato di regolarità contabile come da DURC prot. nr. 31950473 in data 09-03-2022 con scadenza al 07/07/2022;

- è stato acquisito con la procedura di gara il DGUE firmato digitalmente dal professionista e depositato agli atti;

- la presente determinazione pertanto è da ritenersi efficace;

DATO altresì ATTO che ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) L. 120/2020, “.. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

STABILITO che il servizio affidato dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008 e smi), in conformità alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID_19;

TENUTO CONTO che, ai sensi del co. 3 dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, in ragione di quanto disposto dall'art. 32, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che pertanto:

- **il fine** che con il contratto si vuole perseguire è l'acquisizione di un PFTE e di un Progetto Definitivo per la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione nel Teatro del Comune di Fano;

- **l'oggetto del contratto** è il conferimento di Incarico Professionale per Servizi d'Ingegneria e Architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e del Progetto Definitivo per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUI L00127440410202200007 – CUP E37H21010420004 – CIG 913675940C e le clausole generali quali i tempi di esecuzione, le penali per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, le capacità richieste alle imprese, i limiti di ricorso al subappalto, sono quelli previsti nello schema di disciplinare di incarico che si allega alla presente;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- **la modalità di scelta del contraente** è quella prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), L. 108/2021;
- **il criterio di aggiudicazione** è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e smi, come modificato dall'art. 1, co. 20, lett. t) della L. n. 55 del 2019;
- **per il finanziamento della spesa** pari ad € 59.506,72 (oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% inclusi), è previsto apposito stanziamento voce di bilancio 0501.22.297 "Sistemazione straordinaria del Teatro comunale" del bilancio 2022-2024, annualità 2022;
- **i pagamenti** avverranno in unica soluzione entro 60 GG data di presentazione della fattura che potrà avvenire inderogabilmente dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio nonché della regolarità contabile;
- **la forma del contratto** relativa al servizio professionale di cui al presente Documento è quella della sottoscrizione del disciplinare di incarico;

VISTI

- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31-5-2021, in vigore dall' 1-6-2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
- la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri);
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell' art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2018, n.443 con la quale è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Centrale unica di committenza;

VISTI



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui nomina il dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici a far data 01 agosto 2021;
- il Provvedimento dirigenziale n. 235 del 31/01/2022 con il quale viene rinnovata alla funzionaria Arch. Paola Panaroni la P.O. della U.O.C. "Lavori pubblici – Decoro Urbano" dal 01/02/2022 al 31/01/2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa arch. Paola Panaroni, P.O. della U.O.C. Lavori pubblici – Decoro Urbano;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTI i seguenti atti

- la delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE n.375 DEL 23.11.2021) – I.E.";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.";
- la delibera di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2022 con oggetto: " APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 COMPRESIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022";
- la delibera di Consiglio comunale n. 21 del 11.02.2022 con oggetto: "MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL – VARI SERVIZI COMUNALI, APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 (1° MODIFICA) e MODIFICA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD €. 40.000,00 - ANNUALITA' 2022-2023 (ART.21 D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I.) - (Modifica n.1°)";
- la delibera di Giunta comunale n. 36 del 23.02.2022 con oggetto "MODIFICA DEL P.E.G. 2022-2024 IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.21 DEL 11.02.2022 CON OGGETTO: "MODIFICA AL BILANCIO DI



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

PREVISIONE 2022-2024 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL – VARI SERVIZI COMUNALI, APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 (1° MODIFICA) e MODIFICA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD €. 40.000,00 - ANNUALITA' 2022-2023 (ART.21 D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I.) - (Modifica n.1°)”

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

DETERMINA

1) di DARE ATTO che la premessa e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di DARE ATTO che il presente provvedimento ha valore di determina a contrattare, in base a quanto previsto dall'art. 32, comma 2 - secondo periodo, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. così come richiamato anche dal paragrafo 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 per ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10-07-2019;

3) di AFFIDARE l'incarico professionale per Servizi d'Ingegneria e Architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e del Progetto Definitivo per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA FORTUNA P.ZZA XX SETTEMBRE – FANO CUI L00127440410202200007 – CUP E37H21010420004 – CIG 913675940C per l'importo complessivo di 59.506,72euro, oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% inclusi, alla *POLITECNOS Soc. Coop. – P.IVA 02391460413, con sede in Fano, via G. Treves n.9 – P.IVA 02391460413* ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 e smi “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” in esito alla procedura di gara attivata sulla piattaforma TUTTOGARE del Comune di Fano con presentazione dell'Offerta in data 09/03/2022 ore 17:08 con Protocollo fornito dal sistema n. 022506 del 09/03/2022;

4) di IMPEGNARE l'importo di 59.506,72euro, oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% inclusi, alla voce di bilancio 0501.22.297 “*Sistemazione straordinaria del Teatro comunale*” del bilancio 2022-2024, annualità 2022, somma finanziata con Avanzo vincolato 2021 per spese di investimento (C1.05);

5) di STABILIRE che la forma del contratto è quella della sottoscrizione digitale disciplinare di conferimento incarico;

che il completamento della transazione elettronica sul Sistema Tuttogare avverrà in conseguenza della esecutività della presente determina;

6) di DARE ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n. 913675940C come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

7) di DARE ATTO che è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contabile della ditta come DURC con scadenza 07/07/2022;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- 8) DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa arch. Paola Panaroni, P.O. della U.O.C. Lavori pubblici – Decoro Urbano;
- 9) DI STABILIRE**, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 per ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10-07-2019, la risoluzione del contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento dei contratti pubblici con il pagamento del corrispettivo pattuito solo per le prestazioni effettivamente eseguite, fatta salva la possibilità di azioni risarcitoria e di rivalsa e l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del medesimo contratto;
- 10) di DARE ATTO** che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 11) di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it;
- 12) di DARE ATTO** che la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

Il Dirigente Settore V - Lavori Pubblici

(Dott. Ing. Federico Fabbri)

sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005